



Sent. n. 237 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37596 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

De Salvo Maria Luisa (C.F.: DSLMLS51B65G378F) nata a Patù (LE) il

25/02/1951, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Quinto (C.F.

QNTLGU76B14I119M – pec: luigiquinto@pec.it), con il quale elegge

domicilio telematico al sopra indicato indirizzo di posta elettronica

certificata;

Esposito Marina (C.F.: SPSMRN74M43E506Y) nata a Lecce il 03/08/1974,

rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scardia

(C.F.:SCRFNC75D01E506G - pec: avvocatofrancescoscardia@legalmail.it),

con il quale elegge domicilio telematico al sopra indicato indirizzo di posta

elettronica certificata;

Branca Claudia (C.F.: BRNCLD63C56E506R) nata a Lecce il 16/03/1963,

rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Lolli (C.F.: LLLCLD82L13B506M -

	pec: lolli.cataldo1@coabrindisi.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata	
	presso il suo studio in San Donaci (Br), alla via Guagnano, nr 1.	
	Visto l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di	
	causa;	
	Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024 - relatore il Consigliere	
	Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino -	
	il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa, l’avv. Luigi	
	Quinto per l’avv. De Salvo Maria Teresa, l’avv. Cataldo Lolli per l’arch.	
	Branca Claudia e l’avv. Annarita Marasco, su delega dell’avv. Scardia, per la	
	dott.ssa Esposito Marina;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 20 maggio 2024 la Procura	
	Regionale ha convenuto in giudizio le Sigg.re De Salvo Maria Luisa,	
	Esposito Marina e Branca Claudia per sentirle condannare al risarcimento	
	del danno complessivo pari ad € 317.655,12, di cui € 158.827,56 a carico	
	della prima, € 31.765,51 a carico della seconda ed € 127.062,04 a carico	
	della terza, a favore del Comune di Lecce.	
	La vicenda veniva segnalata dal Tribunale Amministrativo pugliese, Sezione	
	salentina, che trasmetteva copia della propria sentenza n. 1206/2017, con la	
	quale veniva accolto il ricorso in ottemperanza di un’Ordinanza di	
	assegnazione somme del Tribunale di Lecce, rappresentando l’eventualità	
	che il Comune di Lecce avrebbe potuto effettuare un doppio pagamento per	
	la stessa causale non avendo reso nei termini del procedimento di esecuzione	
	dichiarazione di terzo negativa nei sensi di legge.	
	2	

	Nel ripercorrere i fatti, la Procura ha evidenziato che il Comune di Lecce	
	aveva affidato, in data 08.03.2012, i lavori di manutenzione strade e	
	marciapiedi alla società Centonze Strade s.r.l., liquidandole interamente le	
	spettanze di competenza a conclusione dei lavori.	
	La predetta Società, tuttavia, intratteneva un contenzioso con l'impresa C.L.	
	Costruzioni Generali s.r.l. che, per effetto di un decreto ingiuntivo dichiarato	
	provvisoriamente esecutivo, in data 12.06.2015, notificava alla società	
	Centonze Strade s.r.l. atto di precetto per il pagamento dell'importo di €	
	299.555,85 oltre interessi e spese e competenze successive occorrente.	
	In assenza di riscontro, in data 08.07.2015, la predetta Società ricorrente	
	notificava anche al Comune di Lecce atto di pignoramento presso terzi, con	
	il quale si assoggettavano a vincolo di indisponibilità gli eventuali crediti	
	vantati dalla Centonze Strade s.r.l. in virtù di aggiudicazione del richiamato	
	contratto, invitando il Comune di Lecce, in qualità di terzo pignorato, a	
	rendere la dichiarazione di terzo nelle forme di legge.	
	Il requirente ha evidenziato che alla prima udienza celebratasi in data 10	
	novembre 2015 l'Amministrazione non compariva ed il Giudice	
	dell'Esecuzione rinviava al 25 gennaio 2016 il prosieguo della procedura.	
	Infatti, solo a seguito della notifica del verbale della cennata udienza il	
	Responsabile del procedimento, dott.ssa Esposito, per conto della Dirigente	
	del Settore Advocatura, avv. De Salvo, con nota prot. 5691 del 14.01.2016	
	trasmetteva l'atto di pignoramento presso terzi al Dirigente del Settore	
	Lavori Pubblici, arch. Branca ed a quello del Settore Economico –	
	Finanziario, chiedendo di fornire i dovuti chiarimenti sulle somme eventuali,	
	chiedendo loro, testualmente, di <i>“trasmettere i chiarimenti circa eventuali</i>	
	3	

	somme dovute dall'ente alla Società C.L. Costruzioni Generali s.r.l., a mezzo	
	raccomandata, ai sensi dell'art. 547 c.p.c.” direttamente al legale del	
	creditore procedente.	
	In data 3 maggio 2016, poi, veniva notificato al Comune ulteriore atto di	
	pignoramento in estensione, intervenendo nel procedimento altri creditori	
	della Centonze Strade s.r.l., sino alla concorrenza della somma di €	
	499.805,83; anche tale atto veniva trasmesso, in data 09.05.2016, ai predetti	
	Dirigenti con la medesima formula, indicando anche la data della successiva	
	udienza, fissata al 16 maggio 2016 , alla quale, tuttavia, anche questa volta	
	non si presentava nessuno per rendere la prescritta dichiarazione.	
	Il Giudice dell'Esecuzione rinviava ulteriormente la procedura esecutiva	
	all'udienza del 21.06.2016; conseguentemente, in data 7 giugno 2016,	
	veniva ritrasmessa la medesima richiesta ai predetti Dirigenti.	
	Verificata, anche in tale caso, l'assenza di alcuna rappresentanza comunale	
	in udienza, il Giudice dell'Esecuzione, ritenendo, ai sensi di legge, il credito	
	non contestato, emetteva l'ordinanza n. 747/2016, con la quale assegnava	
	alla Società istante ed a carico del Comune di Lecce, quale terzo pignorato,	
	la somma di € 179.303,51, nonché l'importo di € 3.852,52 in favore del	
	legale antistatario del creditore procedente, oltre alle ulteriori somme, a	
	favore degli altri soggetti intervenuti nel procedimento esecutivo pari a	
	complessivi € 125.157,29 oltre spese legali, quantificate in € 5.382,68.	
	A seguito della notifica dell'Ordinanza, la stessa veniva trasmessa al Settore	
	Lavori Pubblici per i successivi adempimenti.	
	Tuttavia, con nota n. 99035 del 12.07.2016, la predetta arch. Branca, in	
	qualità di Dirigente dello stesso Settore, comunicava al creditore procedente	
	4	

	e, per conoscenza, al Settore Avvocatura che il credito in parola risultava già	
	estinto.	
	Veniva, quindi, azionato il ricorso per ottemperanza già citato dalla società	
	cessionaria del credito sopra indicato.	
	La Procura ha evidenziato, poi, che solo a seguito della sentenza di condanna	
	pronunciata dal Tar pugliese, il Comune di Lecce, in data 18 luglio 2017	
	proponeva istanza di revoca dell’Ordinanza di assegnazione somme ex art.	
	487 c.p.c, dichiarata, tuttavia, inammissibile in quanto tardiva.	
	Con successive delibere di riconoscimento debito fuori bilancio (n. 93 del 31	
	luglio 2018 e n. 74 del 3 dicembre 2019), l’Amministrazione ha proceduto a	
	disporre il pagamento delle predette somme nei confronti dei creditori	
	istanti, come da prospetto indicato alle pagine 56 e 57 del libello	
	introduttivo.	
	La Procura ha dato anche evidenza dell’infruttuosità dell’azione di rivalsa	
	intrapresa dall’Ente nei confronti della società Centonze Strade s.r.l. in	
	quanto, <i>medio tempore</i> , la Società è fallita ed essendo stata vana, al	
	momento, l’insinuazione tardiva allo stato passivo per l’importo di €	
	179.305,51 in via chirografaria.	
	Riferisce, poi, che il Comune ha anche avviato azione disciplinare nei	
	confronti dell’arch. Branca, nonché nei confronti di due dipendenti del	
	Settore Avvocatura fra cui la dott.sa Esposito e che, all’esito della stessa,	
	esclusivamente l’arch. Branca veniva sanzionata; tuttavia la sanzione è stata	
	annullata dal giudice del lavoro in quanto quest’ultimo riteneva che in capo	
	alla stessa non sussistesse alcun obbligo di provvedere a rendere la	
	dichiarazione negativa di terzo, giacché, per espressa dichiarazione	
	5	

	dell'Ente, la fonte di tale (presunto) obbligo risiedeva in una "prassi" e non	
	già in un disposto normativo.	
	Il Giudice del Lavoro faceva riferimento, inoltre, anche ad una nota	
	informale da cui sarebbe emerso che sin dal gennaio 2016 il Settore	
	Avvocatura fosse stato edotto dell'assenza di situazioni debitorie del	
	Comune di Lecce.	
	La Procura Regionale ha invitato a dedurre prima l'avv. De Salvo e la	
	dott.ssa Esposito del Settore Avvocatura e, successivamente, con invito a	
	dedurre integrativo, anche l'arch. Branca in quanto, a seguito delle	
	controdeduzioni delle prime invitate, sarebbe emerso che anche in altre	
	circostanze l'arch. Branca avesse fornito riscontro negativo ad analoga	
	richiesta formulata dal Settore Avvocatura.	
	Dopo aver dato ampia contezza del contenuto delle deduzioni e dopo aver	
	dato atto di aver depositato istanza di proroga per il deposito dell'atto di	
	citazione, positivamente riscontrata da questa Sezione Giurisdizionale, giusta	
	ordinanza n. 1/2024, ha ritenuto non sussistenti le ragioni idonee ad	
	escludere la presunta responsabilità delle convenute.	
	In particolare, in capo all'avv. De Salvo ha imputato la presunta inerzia	
	mostrata nel procedimento in questione, lo scarno contenuto delle note	
	inviato al Settore Lavori Pubblici omettendo, inoltre, di verificare lo stato del	
	procedimento pur essendo a conoscenza del mancato invio delle	
	dichiarazioni di terzo, nonchè di comparire alle udienze fissate dal Giudice	
	dell'Esecuzione - in particolare all'ultima - ritenendo sussistente in capo ad	
	essa l'obbligo di rendere la dichiarazione e comparire nelle udienze fissate.	
	Sebbene le note inviate all'ufficio legale fossero state firmate dalla dott.ssa	
	6	

	Esposito, la Procura ha ritenuto sussistente la responsabilità derivante dalla	
	funzione apicale svolta e dal potere di direttiva esercitato nei confronti della	
	Responsabile del procedimento.	
	Ha contestato, poi, la mancata attivazione di rimedi giurisdizionali a seguito	
	della notifica dell’Ordinanza del Giudice civile ovvero di azioni tempestive	
	di recupero del credito.	
	Ha richiamato, al riguardo, gli obblighi derivanti dal Regolamento	
	sull’ordinamento del Settore Avvocatura che, oltre a prevedere l’esclusiva	
	competenza dei singoli settori per i casi in cui non è necessaria l’assistenza	
	legale, individuerrebbe il Settore legale quale struttura di alta	
	specializzazione, tenuta a fornire consulenza agli uffici sia di carattere	
	giudiziale che stragiudiziale.	
	Secondo la Procura, quindi, rileverebbe l’omesso interessamento alle	
	vicende inerenti l’avvenuta presentazione della dichiarazione negativa,	
	nonché l’omessa predisposizione dei rimedi esperibili giudizialmente a tutela	
	dell’erario (vedasi art. 617 c.p.c.) che avrebbero potuto scongiurare le	
	conseguenze dannose asseritamente prodotte.	
	Analoga inerzia - sebbene il contributo causale è stato ritenuto meno	
	rilevante - è stata addebitata alla Responsabile del procedimento che, nel	
	curare la sola fase propulsiva, non si sarebbe premurata di verificare	
	l’effettivo adempimento richiesto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici.	
	A tal riguardo la Procura ha posto l’accento anche sulla nota informale	
	richiamata dal Giudice del Lavoro, dalla quale si evincerebbe che sin dal	
	gennaio 2016 l’ufficio avvocatura e, in particolare, la dott.ssa Esposito	
	avrebbe controfirmato la predetta nota.	

	Anche con riferimento all’arch. Branca è stata posta in evidenza l’inerzia	
	manifestatasi con il mancato riscontro alle tre richieste formulate	
	dall’Avvocatura, pur nella consapevolezza dell’assenza di alcuna posta	
	debitoria in carico al Comune.	
	Anche nel caso in questione è stata posta in luce la mancata resa della	
	dichiarazione negativa, oltre che il mancato riscontro alle reiterate richieste	
	dell’Avvocatura, richiamando a tal fine anche l’art. 4 del Regolamento del	
	Settore Avvocatura che incardina nei singoli settori comunali la competenza	
	a trattare direttamente i giudizi che non richiedono l’assistenza di un	
	difensore abilitato.	
	Ha sostenuto che la presenza della nota informale, già sopra citata, non	
	escluderebbe l’asserita responsabilità, in quanto, sul punto, apparirebbe	
	rilevante il mancato riscontro alle successive richieste dell’Avvocatura.	
	Nel ripartire il danno in ordine al supposto contributo causale, il requirente	
	ha ritenuto di imputare la quota maggiore di danno all’avv. De Salvo, a	
	seguire all’arch Branca e, in misura residuale alla dott.ssa Esposito,	
	quantificando il danno risarcibile come in epigrafe, per effetto dei diversi	
	pagamenti effettuati in ossequio ai comandi giudiziali sopra indicati.	
	Le convenute si sono costituite in giudizio.	
	La difesa della Esposito, dopo aver ripercorso i fatti, ha eccepito in primo	
	luogo la prescrizione dell’asserito danno collegandola al momento in cui il	
	danno sarebbe apparso “percepibile” nella sua entità, vale a dire per effetto	
	dell’ordinanza di assegnazione n. 747/2016.	
	Nel merito ha sostenuto l’infondatezza dell’azione promossa anche in	
	ragione della categoria professionale (C) di appartenenza e delle funzioni di	
	8	

	natura esclusivamente amministrativa dalla quale esulano sia funzioni	
	giudiziali che stragiudiziali.	
	Ha affermato che le incolpazioni formulate sono correlate a doveri	
	riguardanti professionisti avvocati rientranti nell'alveo degli artt. 1176 e	
	2236 c.c..	
	Ha posto l'accento sulla circostanza che le note inviate al Settore Lavori	
	Pubblici non necessitavano di riscontro, essendo onere del destinatario	
	fornire la dichiarazione - positiva o negativa – direttamente al legale del	
	pignorante.	
	Ha contestato l'affermazione in ordine alla genericità della nota inviata al	
	Settore Lavori Pubblici, evidenziando che la stessa contenesse tutti gli	
	elementi per fornire la dichiarazioni di terzo che, nel Comune di Lecce non	
	venivano gestite dall'ufficio Advocatura.	
	Si è soffermata anche sulla presenza della più volte citata nota informale del	
	gennaio 2016 - utile all'arch. Branca per fondare il convincimento del	
	Giudice del Lavoro di annullare la sanzione disciplinare comminatale e, al	
	riguardo, ha precisato che la nota risulterebbe firmata dalla Esposito solo in	
	uscita, rimarcando, altresì, che la stessa non sarebbe mai pervenuta al	
	Settore Advocatura e che non è mai stata protocollata, non avendo, quindi,	
	alcuna certezza legale.	
	Ha chiesto, poi, prova per testi volta a chiarire i suoi compiti all'interno	
	dell'Amministrazione leccese, insistendo sull'assenza di colpa grave,	
	sull'assenza di nesso causale e invocando, in subordine, l'applicazione del	
	potere riduttivo.	
	La difesa dell'avv. De Salvo ha eccepito preliminarmente la prescrizione	
	9	

	dell'azione risarcitoria ritenendo che il termine debba decorrere dalla data di	
	conoscenza della sentenza del TAR Puglia ovvero al limite dalla data	
	dell'adozione della delibera consiliare comunale n. 93/2018.	
	Nel merito ha escluso l'ascrivibilità dei ritardi imputati alla sua condotta, in	
	quanto non era in servizio al momento della notifica dell'atto di	
	pignoramento presso terzi e non avendo avuto contezza, al rientro delle ferie,	
	dell'arrivo del predetto atto.	
	Ha, quindi, evidenziato che appena ha avuto conoscenza del procedimento	
	esecutivo ha fornito le indicazioni per una tempestiva comunicazione ai	
	Settori di competenza, sostenendo che alcuna ulteriore attività avrebbe	
	dovuto svolgere l'Ufficio da lei diretto, richiamando, all'uopo, l'art. 4 del	
	Regolamento sull'ordinamento del Settore Avvocatura, atteso che, nella	
	procedura esecutiva, non vi è necessità del patrocinio dell'Avvocatura.	
	Ha richiamato, quindi, la prassi in uso nell'Amministrazione comunale e la	
	circostanza che unitamente alle richiamate note fossero state inviate anche in	
	allegato i verbali e gli atti da cui desumere tutti gli elementi per adempiere	
	all'obbligo di dichiarazione, chiedendo prova per testi in ordine alle modalità	
	con le quali si procedeva nei casi di procedure esecutive.	
	Ha rimarcato che la nota informale del gennaio 2016, con la quale	
	l'Avvocatura sarebbe stata edotta dell'inesistenza di alcun debito, non è mai	
	pervenuta al suo Settore, avendo la Esposito sottoscritto la nota in questione	
	solo in uscita, imputando la supposta sigla della Esposito a tale Sergio De	
	Salvatore, uno dei RUP al quale l'arch. Branca aveva inoltrato la nota.	
	Ha, inoltre, evidenziato che la nota non risulta protocollata, sconfessando	
	l'affermazione della Branca resa in audizione secondo la quale, all'epoca dei	
	10	

	fatti, spesso gli atti non venivano protocollati e, quindi, ritenendo del tutto	
	irrituale il suo richiamo alla cennata nota.	
	Anche sulla mancata attivazione dei rimedi giurisdizionali, la difesa ha	
	evidenziato che l'art. 548 comma 2 c.p.c. appare ostativo, nel caso di specie,	
	alla proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..	
	Ha, infine, argomentato sull'assenza di colpa grave e sulle modalità di	
	quantificazione del proprio apporto causale.	
	La difesa dell'arch Branca ha escluso la propria responsabilità facendo leva,	
	in primo luogo, sull'impossibilità di rendere la dichiarazione di terzo in	
	quanto non fornita di funzioni di rappresentanza processuale, non potendo	
	essere ricompreso nel generico potere attribuito ai dirigenti ex art. 107	
	TUEL.	
	Ha, inoltre, escluso che la nota del 9 maggio 2016, successiva alla prima	
	infruttuosa udienza, sia mai pervenuta alla sua attenzione, nonostante risulti	
	fra i destinatari, essendo stata inviata solo all'ufficio Economato, ponendo	
	l'accento, inoltre, sulla scarsa chiarezza delle note in questione che non	
	riportavano elementi indispensabili per una completa cognizione della	
	vicenda.	
	Ha escluso la rilevanza causale fra l'asserita violazione ed il danno all'erario	
	in assenza delle informazioni utili sia procedurali che tecniche, idonee a	
	rendere edotto l'Ufficio da lei diretto delle conseguenze processuali e dei	
	termini da rispettare, sottolineando che l'Ordinanza emanata dal Giudice	
	civile sarebbe conseguente alla mancata presentazione dell'Amministrazione	
	comunale - e del suo difensore - che ha fatto sì che il credito dovesse	
	intendersi non contestato.	
	11	

	Ha rilevato, quindi, di aver appreso della portata del problema solo a seguito	
	dell’Ordinanza di assegnazione, ponendo in evidenza che vi fossero ancora	
	gli spazi per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. anche tardiva, citando	
	giurisprudenza della Suprema Corte che ha ammesso l’esperibilità del	
	rimedio, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della De Salvo.	
	Ha, inoltre, posto in evidenza la sussistenza dei rimedi giurisdizionali,	
	nonché la sottovalutazione dell’intervenuto fallimento della Società	
	Centonze Strade s.r.l. che avrebbe dovuto comportare, per effetto degli artt.	
	57 e 44 della legge fallimentare, l’impossibilità di procedere ad alcun	
	pagamento nei confronti del creditore procedente.	
	Tali circostanze, unitamente alla potenziale esperibilità di un opposizione ex	
	art. 615 c.p.c. ed alla mancata esposizione delle predette argomentazioni in	
	sede di giudizio di ottemperanza, renderebbero evidente l’assenza di nesso	
	causale nella condotta tenuta.	
	Ha, inoltre, insistito sull’assenza di colpa grave e contestato l’erronea	
	ripartizione del danno in relazione al presunto abnorme apporto causale	
	addebitatole dalla Procura.	
	All’udienza del 23 ottobre 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi come da verbale d’udienza.	
	DIRITTO	
	1, Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione pregiudiziale (di	
	merito) di prescrizione formulata dalla difesa della Esposito e della De	
	Salvo, rigettandola.	
	Al riguardo, è sufficiente richiamare l’ormai pacifico approdo cui è giunta la	
	giurisprudenza contabile partendo dalla decisione – citata anche dalla	
	12	

	Procura Regionale – delle Sezioni Riunite del 19 luglio 2007, n. 5/2007/QM,	
	che ha ancorato il momento in cui il diritto può essere fatto valere ai fini	
	prescrizionali – ex art. 2935 – in quello del concreto esborso della somma di	
	denaro, nel caso di specie coincidente, quindi, con i diversi mandati di	
	pagamento emessi fra il 20 dicembre 2018 ed il 13 gennaio 2020.	
	L’invito a dedurre, idoneo ad interrompere i termini prescrizionali, è stato	
	notificato prima della scadenza del predetto termine.	
	2. Nel merito l’azione erariale appare fondata.	
	Infatti dal compendio degli eventi, come emersi nella ricostruzione operata	
	in giudizio, il Collegio reputa che la paradossale vicenda, che ha comportato	
	l’ingiusto depauperamento delle risorse finanziarie comunali, sia stata	
	conseguenza di un generale lassismo e di una gravissima trascuratezza delle	
	misure minime del comune agire cui deve essere improntata l’azione	
	amministrativa, motivo che già di per sé assorbe tutte le altre contestazioni	
	formulate dalla Procura Regionale.	
	Invero, il sostanziale silenzio tenuto dagli interlocutori coinvolti nella	
	vicenda, nonché il disinteresse mostrato nella gestione della Pubblica	
	Amministrazione, appare sintomatico di una carente azione volta a tutelare	
	concretamente gli interessi dell’Ente, legata ad un mero adempimento	
	formale che mal si sposa con il principio di fiducia che, ormai, involge la	
	Pubblica Amministrazione ed suoi funzionari, di recente codificato, a mero	
	titolo esemplificativo, anche nel sistema degli appalti pubblici.	
	Nel caso di specie, le difese delle dirigenti De Salvo e Branca,	
	sostanzialmente, hanno orientato la propria difesa principalmente	
	nell’escludere dai propri compiti istituzionali e contrattuali quello di	
	13	

	costituirsi in giudizio per rendere la mancante dichiarazione di terzo	
	negativa.	
	La Dirigente del Settore Advocatura ha sostenuto che, per rendere la	
	dichiarazione di terzo, non v'è bisogno del patrocinio in giudizio, mentre la	
	difesa della Branca ha sostenuto che la stessa non può ritenersi	
	automaticamente abilitata, per il solo ruolo dirigenziale rivestito, a	
	presenziare in giudizio.	
	Secondo il Collegio, sotto un primo profilo, il ruolo concausale delle odierne	
	convenute nella causazione del danno esula dalla valutazione sul chi avrebbe	
	dovuto rendere effettivamente in udienza la dichiarazione di terzo, attività	
	conseguenziale ad una prima necessaria interlocuzione fra gli uffici che, nel	
	caso di specie, è clamorosamente ed inspiegabilmente mancata.	
	Orbene, come ha evidenziato il requirente, nel caso di specie, a fronte della	
	prima mancata comparizione in udienza, della quale la stessa disciplina	
	processuale civilistica ne scandisce la tempistica e le conseguenze, vi sono	
	state ben tre note, tutte formulate in vista ed in previsione di una scadenza	
	individuata nella successiva fissazione dell'udienza, volte a conoscere	
	l'esistenza di una eventuale situazione debitoria del Comune di Lecce nei	
	confronti della società Centonze Strade s.r.l., tutte non riscontrate.	
	V'è da dire, al riguardo, che l'Ente comunale ha avuto anche più tempo per	
	porre rimedio all'iniziale carenza dichiarativa, anche in ragione della	
	proposizione dell'atto di pignoramento in estensione che ha consentito una	
	nuova decorrenza di termini per procedere a rendere le dichiarazioni di terzo,	
	segno ulteriore della noncuranza mostrata nella fattispecie <i>de qua</i> .	
	Pertanto, ciò che rileva, al fine di individuare le effettive responsabilità	
	14	

	correlate al danno cagionato, non è tanto l'individuazione della competenza	
	a rendere la dichiarazione di terzo o meno quanto la mancata ordinaria ed	
	elementare interlocuzione fra gli uffici in presenza di diversi solleciti e	
	diverse note, che chiaramente, in ragione della evidente delicatezza della	
	questione, richiedevano un'adeguata risposta ovvero un necessario sollecito	
	al fine di ottenere i riscontri necessari per i correlati adempimenti.	
	In tale quadro, pertanto, entrambe le figure dirigenziali avrebbero dovuto	
	comunemente collaborare per il raggiungimento dello scopo finale, a	
	prescindere dalla competenza a rendere la dichiarazione finale, a maggior	
	ragione nel momento in cui, dopo il primo sollecito, era chiaro che il	
	Comune non avesse reso la dichiarazione di terzo e, soprattutto, alla luce	
	della piena conoscenza delle conseguenze che avrebbe sortito un mancato	
	soddisfacimento delle richieste connesse al processo esecutivo.	
	Sotto tale profilo, quindi, il richiamo alle competenze fissate dalla legge e	
	dai regolamenti appare superfluo ed inutile, essendo venuti meno, in questo	
	caso, i più elementari obblighi di collaborazione ed interazione che devono	
	orientare l'ordinario andamento della Pubblica Amministrazione.	
	Sul punto, pertanto, non giovano le argomentazioni fornite dalla difesa delle	
	parti.	
	Sfrondata il campo, infatti, dall'individuazione delle specifiche competenze	
	a presenziare in giudizio – atto finale di un evidente propedeutico lavoro	
	amministrativo del tutto carente – non appare dirimente quanto sostenuto a	
	propria discolpa dall'avv. De Salvo, che ha invocato l'assenza dal servizio il	
	giorno della notifica del primo atto di pignoramento, nonché la circostanza	
	che, in caso di dichiarazione negativa, alcuna ulteriore risposta avrebbe	
	15	

		dovuto essere fornita all'Ufficio Avvocatura;	
		Al riguardo ha sostenuto che la prassi invalsa all'interno dell'Ente comunale	
		presupponeva l'intervento diretto in udienza degli uffici titolati ad	
		individuare l'esistenza o meno del debito del terzo pignorato; tuttavia, pur	
		ammettendo che tale prassi fosse effettivamente in essere, le speciali	
		circostanze del caso, alla luce delle reiterate assenze del Comune di Lecce,	
		avrebbero dovuto imporre una più attenta verifica degli adempimenti da	
		porre e posti in essere senza aspettare le ovvie determinazioni consequenziali	
		del giudice dell'esecuzione.	
		Analogamente, anche le supposte giustificazioni dell'arch Branca, che ha	
		richiamato la nota informale del gennaio 2016, nonché di non aver mai	
		ricevuto la nota del maggio 2016, appaiono inconferenti.	
		Con riferimento alla prima nota, pur a voler ammettere – ma il dato è stato	
		fermamente contestato dalle altre convenute – che la stessa sia la prova	
		dell'avvenuta risposta fornita all'Ente, alcuna esclusione di responsabilità	
		può conseguire, atteso che le successive note, dal contenuto inequivocabile,	
		richiedevano una tempestiva risposta e avrebbero dovuto porre quanto meno	
		il legittimo dubbio - a seguito del quale sarebbe stata necessaria una	
		doverosa premura da parte dell'Ufficio da lei diretto – sull'effettiva	
		conoscenza di quella nota – fra l'altro non protocollata e, quindi, priva di	
		alcuna ufficialità. Non corrisponde al vero, poi, la circostanza che la nota del	
		maggio 2016 sia stata inviata solo al settore economico finanziario.	
		Agli atti risulta, infatti, che la stessa è stata regolarmente inviata per	
		competenza (e non per mera conoscenza) anche all'Ufficio da lei diretto ed	
		alla <i>e-mail</i> personale.	
		16	

	Né può ritenersi che il contenuto fosse poco chiaro e non fossero utilmente	
	percepibili le conseguenze di un'eventuale mancata risposta atteso che, in	
	ragione dei precedenti evidenziati in atti, l'Ufficio era ben edotto – e	
	comunque avrebbe dovuto esserlo – delle conseguenze derivanti da una	
	mancata dichiarazione resa in giudizio; ciò a prescindere, poi, da un generale	
	obbligo di interloquire fra gli uffici in caso di richieste di chiarimenti e	
	chiarificazioni.	
	L'assenza di alcun canale di comunicazione appare addebitabile ai Dirigenti	
	qui convenuti in quanto, utilizzando una comune diligenza, sarebbe stata	
	sufficiente una semplice nota, una semplice richiesta di chiarimenti, un	
	semplice sollecito ovvero una semplice interlocuzione verbale per prevenire	
	l'ingente danno derivante dall'Ordinanza in questione.	
	Tali carenze collidono fortemente con la responsabilità correlata al ruolo	
	ricoperto dalla De Salvo e dalla Branca, responsabili di settori nevralgici	
	dell'Amministrazione comunale, i cui compiti non possono ridursi alla	
	redazione di una mera lettera di richiesta ovvero ad una formale verifica in	
	ordine all'esistenza o meno di un obbligo giuridico di presenziare in udienza,	
	dovendo, invece, proprio alla luce dell'alveo temporale in cui si è svolta la	
	vicenda e del presumibile equivoco ingenerato, verificare in concreto, in	
	un'ottica collaborativa e non meramente difensiva, il corretto agire	
	amministrativo.	
	Efficacia concasuale, non certo sufficiente ad interrompere il nesso causale	
	della prefata condotta omissiva, ha avuto anche il comportamento,	
	successivo all'Ordinanza di assegnazione somme, della De Salvo che non ha	
	in alcun modo valutato alcun intervento giudiziale idoneo ad impedire	
	17	

	l'effettivo esborso economico, procedendo, altresì, tardivamente, all'istanza	
	di revoca solo dietro impulso del Giudice Amministrativo e senza neanche	
	valutare ulteriori possibili soluzioni - pure emerse nel corso dell'odierno	
	giudizio, citate dalla difesa della Branca, in quanto scolpite in precedenti	
	giurisprudenziali - che, in un giudizio prognostico <i>ex ante</i> , a prescindere	
	dalla loro effettiva fondatezza, avrebbero dovuto quantomeno essere	
	valutate, ponderate ed esaminate.	
	Resta da esaminare la condotta della Esposito, la cui difesa appare idonea a	
	limare e limitare - in un ruolo del tutto marginale - l'alveo della	
	responsabilità della predetta all'interno della vicenda, ma non ad escluderla	
	del tutto.	
	Ritiene, infatti, il Collegio che, a prescindere dalla qualifica dalla stessa	
	posseduta, il suo indiscusso ruolo di Responsabile del procedimento le	
	avrebbe dovuto imporre un costante monitoraggio della situazione, al fine di	
	conseguire il risultato utile per il Comune di Lecce.	
	Se, quindi, non può ritenersi che alla stessa fosse richiesta la medesima –	
	basilare – condotta esigibile alle Dirigenti, sicuramente non può neanche	
	ritenersi che la Esposito abbia svolto nella vicenda in questione un mero	
	ruolo di dattilografa, essendo strettamente correlato, ex art. 6 l. n. 241/90, un	
	generale dovere di cura della pratica della quale era responsabile, pur non	
	avendo alcun potere decisionale, né la possibilità di adempiere ad	
	incombenze di stretta competenza dirigenziale.	
	Tuttavia, agli atti non si rinviene alcuna attività propositiva né sollecitatoria	
	per risolvere la questione che non richiedeva particolari e complesse	
	competenze.	
	18	

	Sotto il profilo della condotta, il Collegio ritiene ampiamente provata la	
	grave superficialità e la trascuratezza dei propri doveri, caratterizzante la	
	colpa grave. Va ribadito ulteriormente che gli odierni convenuti, ricorrendo a	
	laccioli burocratici ed a interpretazioni normative e contrattuali, nella	
	vicenda in questione hanno perso di vista il comune sentire legato	
	all'appartenenza ad un ente pubblico e la circostanza che sarebbe stato	
	sufficiente un mero atto di impulso di uno dei due uffici coinvolti per	
	scongiurare l'ingente danno erariale cagionato.	
	Sotto il profilo del <i>quantum</i> risarcibile, al fine di valutare la dosimetria del	
	risarcimento imputabile agli epigrafati soggetti, il Collegio deve prendere in	
	considerazione il ruolo concausale di altri soggetti non convenuti nel	
	presente giudizio (a mero titolo esemplificativo il Responsabile del Settore	
	Finanziario) e, pertanto, ridimensionare l'entità complessiva del danno	
	richiesto in sede processuale, ritenendo che la quota astrattamente imputabile	
	ai non citati debba rimanere a carico dell'Erario.	
	Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la responsabilità	
	delle due Dirigenti coinvolte sia paritaria e che alle stesse debba essere	
	imputata una quota di danno pari ad € 125.000,00, mentre, per il ruolo	
	residuale rivestito, la Esposito debba essere chiamata a risarcire un danno	
	pari ad € 5.000,00.	
	A tali somme, che devono intendersi equitativamente già rivalutate, vanno	
	aggiunti gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al	
	soddisfo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	19	

definitivamente pronunciando

- | |
|---|
| 1. Rigetta l'eccezione di prescrizione; |
| 2. Condanna le convenute al risarcimento del danno complessivamente pari ad €. 255.000,00 nei confronti del Comune di Lecce così ripartito: |
| a) a carico di De Salvo Maria Luisa € 125.000,00; |
| b) a carico di Branca Claudia € 125.000,00; |
| c) a carico di Esposito Marina € 5.000,00 |

oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.

Condanna, inoltre, le convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

II PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso

Alberto Mingarelli

Depositata in Segreteria il giorno 5 dicembre 2024

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 352,00.

Il Funzionario
Maria Teresa Savino